

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4041 del 19/07/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) NONCHÉ ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4199 del 19/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) **E DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI** (PUNTO 4.2.d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n.152/2006 e smi) **NONCHÉ ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, S.EC.AM. srl avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) risulta titolare dell'AIA rilasciata, a seguito di riesame con modifica sostanziale, da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022, come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con determinazioni ARPAE – SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-1015 del 01/03/2023 e n. DET-AMB-2024-2495 del 03/05/2024;
- con tale AIA viene autorizzato, tra l'altro, lo svolgimento di operazioni di recupero (R3-R5) di rifiuti anche pericolosi da cui esitano "End of Waste" (di seguito EoW), con capacità massima annua di recupero complessivamente pari a 85.000 t/anno. La cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006, avviene esclusivamente sulla base di condizioni e criteri dettagliati definiti, per ciascun processo di recupero consentito nell'impianto, nelle apposite schede parte integrante e sostanziale dell'AIA ("schede EoW");

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 04/08/2023 (ns. PG/2023/138183), come successivamente integrata a titolo volontario in data 01/09/2023 (ns. PG/2023/149394), riguardante:

- la revisione di n. 17 Schede EoW già autorizzate, in buona parte già oggetto di recente aggiornamento o introduzione con precedente modifica non sostanziale, quali:
  - Scheda EoW n. 1 – SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO
  - Scheda EoW n. 2 – SOLUZIONE DI TRICLORURO DI ALLUMINIO
  - Scheda EoW n. 3 – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO
  - Scheda EoW n. 4 – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO
  - Scheda EoW n. 5 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO
  - Scheda EoW n. 6 – SOLUZIONE DI CARBONATO DI POTASSIO
  - Scheda EoW n. 7 A – SOLUZIONE DI ALLUMINATO DI SODIO senza reazione
  - Scheda EoW n. 7 B – SOLUZIONE DI ALLUMINATO DI SODIO con reazione
  - Scheda EoW n. 8 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI AMMONIO
  - Scheda EoW n. 9 – SOLUZIONE DI ACIDO ACETICO
  - Scheda EoW n. 10 – SOLUZIONE DI METANOLO
  - Scheda EoW n. 11 – SOLUZIONE DI GLICOLE ETILENICO
  - Scheda EoW n. 14 – SOLUZIONE DI ACIDO FORMICO
  - Scheda EoW n. 16 – SOLUZIONE DI ACIDO NITRICO
  - Scheda EoW n. 17 – MISCELA DI ACIDI GRASSI E METANOLO
  - Scheda EoW n. 19 – ALCOL ISOPROPILICO
  - Scheda EoW n. 22 – SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO
- l'introduzione di ulteriori n. 4 prodotti EoW in esito dai processi di recupero dei rifiuti svolti nell'installazione, quali:

- Scheda EoW n. 23 – IDROSSIDO DI SODIO
- Scheda EoW n. 24 – MISCELA DI GLICOLI
- Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE
- Scheda EoW n. 26 – MISCELA DI SOLFURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO

iii. l'integrazione dell'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi alla sezione impiantistica di stoccaggio (D15-R13) ed eventualmente sottoposti a pretrattamento mediante raggruppamento/ricondizionamento preliminare (D13-D14) di cui alla Tabella 1 riportata nella Sezione F dell'Allegato all'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi, per l'introduzione di 2 nuove tipologie di rifiuti pericolosi di cui ai codici EER 060602\*, 190204\*);

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATA la sospensione dei termini procedurali per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del DL 1 giugno 2023, n. 61 "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*" come convertito, con modificazioni, in Legge n. 100/2023 (ns. PG/2023/145903);

RILEVATO che, sulla base di quanto manifestato in data 05/10/2023 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2023/168812), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per assumere la decisione sulle variazioni in questione, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 09/10/2023 (ns. PG/2023/171173) con sospensione dei termini del procedimento;

DATO ATTO che in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 07/11/2023 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (5 mesi) del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2023/189367), concessa da ARPAE - SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/191119. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota ns. PG/2023/171173 era pertanto da intendersi ridefinito al 09/04/2024;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 29/03/2024 (ns. PG/2024/60863);

PRESO ATTO che, allo stato degli atti a disposizione, il gestore prospetta le seguenti variazioni:

- i. revisione di n. 10 Schede EoW già autorizzate, quali:
  - Scheda EoW n. 1 – SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO per l'integrazione, nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, delle indicazioni di pericolo H315, H319;

- Scheda EoW n. 2 – SOLUZIONE DI TRICLORURO DI ALLUMINIO per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 070701\* anche con funzione identificata come P (cioè rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare), già autorizzato con funzione identificata come A (cioè rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime);
- Scheda EoW n. 3 – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO per l'integrazione dell'indicazione di pericolo H317 e la correzione per mero errore materiale del numero EINECS (231-843-4, anziché 680-591-5), nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- Scheda EoW n. 4 – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO per l'integrazione, nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, delle indicazioni di pericolo H317, H412;
- Scheda EoW n. 5 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO per l'integrazione, nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dell'indicazione di pericolo H412;
- Scheda EoW n. 8 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI AMMONIO per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione di 2 nuove tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 160306 (con stato fisico sia liquido, sia solido) e al codice EER 060601, entrambi con funzione identificata come P;
- Scheda EoW n. 9 – SOLUZIONE DI ACIDO ACETICO per la correzione per mero errore materiale dell'indicazione di pericolo H318 (anziché H318C, come erroneamente indicato), nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- Scheda EoW n. 14 – SOLUZIONE DI ACIDO FORMICO per la correzione per mero errore materiale del valore di pH (< 2, anziché > 2) nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- Scheda EoW n. 19 – ALCOL ISOPROPILICO per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 190204\* con funzione identificata come P;
- Scheda EoW n. 22 – SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 070101\* con funzione identificata come P;

rivedendo in sede di integrazioni (in riduzione) le variazioni su tali Schede EoW e rinunciando alla revisione inizialmente richiesta delle Schede EoW n. 6, 7A, 7B, 10, 11, 16, 17;

ii. introduzione di n. 2 nuovi prodotti EoW in esito dal processo di recupero R3 dei rifiuti svolto nella sottounità impiantistica INUBA, quali:

- Scheda EoW n. 24 – SOLUZIONE DI GLICOLE PROPILENICO
- Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETILOL PROPIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE)

rinunciando agli ulteriori 2 prodotti EoW inizialmente proposti (Scheda EoW n. 23 – IDROSSIDO DI SODIO, Scheda EoW n. 26 – MISCELA DI SOLFURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO);

ferma restando la variazione inizialmente prospettata di cui al punto iii);

PRESO ATTO che, come rilevato dal gestore nella comunicazione di modifica in oggetto, nelle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto riportate nelle esistenti Schede EoW n. 3, n. 9, n. 14 allegate all'AIA si sono riscontrati errori materiali relativamente, rispettivamente, al numero EINECS, alle caratteristiche di pericolo ammissibili, al valore di pH;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi in tema di cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 3) sulla procedura autorizzativa "caso per caso" per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale;

VISTE in proposito le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22";

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 28/11/2022* con cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione alla disposizione di cui all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), istituiva il "Coordinamento

*permanente End Of Waste*” avente la funzione di esaminare la sussistenza dei criteri e delle condizioni poste dall’art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi nei casi non già normati da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali;

RITENUTO necessario sottoporre la comunicazione di modifica in questione all’esame del suddetto *Coordinamento permanente End Of Waste*, attivato da ARPAE – SAC di Ravenna attraverso il Responsabile del Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti Contaminati della Direzione Tecnica di ARPAE Emilia-Romagna in data 08/10/2023 che si riuniva in data 26/10/2023 e in data 11/04/2024;

ACQUISITA in data 17/04/2024 (ns. PG/2024/71654) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensiva del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/139378 del 10/08/2023, con la quale ferme restando le valutazioni di merito condotte dall’AUSL necessariamente complementari all’istruttoria emergeva che:

- l’assenso alle variazioni proposte delle esistenti Schede EoW n. 2, n. 8, n. 22;
- il dissenso alla variazione proposta dell’esistente Scheda EoW n. 19, per le seguenti ragioni:  
*“Si ribadisce la criticità relativa all’inserimento di tale codice nella lista dei EER utilizzabili per il sistema di recupero proposto al fine di ottenere un prodotto EOW partendo da tale codice come P. Il codice proposto ovvero EER 190204\* per sua natura intrinseca necessita di una chiara e univoca garanzia di tracciabilità e conoscenza dei vari cicli di produzione che hanno generato i rifiuti sottoposti al successivo trattamento di recupero che ha poi generato il codice succitato. In tale senso la documentazione presentata non ha fornito alcuna indicazione di merito.”*

CONSIDERATO che il parere obbligatorio e vincolante del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alla definizione dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, nonché finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali, senza contenere valutazioni sia rispetto agli impatti sulla salute legati all’utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, sia sull’applicazione di standard sanitari, non di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, venivano acquisite in data 16/04/2024 (ns. PG/2024/70649) le valutazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL della Romagna, interpellato in qualità di Autorità Competente per l’attuazione dei Regolamenti REACH e CLP, da cui emergevano criticità a livello dei composti considerati nelle nuove Schede EoW n. 24 e n. 25 da tenere in debita considerazione negli appositi ambiti di competenza, per le seguenti ragioni:

- Scheda EoW n. 24 – SOLUZIONE DI GLICOLE PROPILENICO  
*“La condizione c) delle “CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) nella parte relativa all’esenzione dalla registrazione REACH (in base all’articolo 2 comma 7 lettera d) deve essere dimostrata per la sostanza contenuta nella miscela acquosa che si intende recuperare e cioè per il glicole propilenico; la scheda presentata non esprime chiaramente questo aspetto in quanto fa riferimento ad una “sostanza risultante dal processo di recupero” e questo è incoerente con il titolo della scheda EoW (che fa riferimento ad una soluzione e quindi nel caso in esame ad una miscela). Occorre pertanto che il recuperatore faccia riferimento all’esistenza della registrazione del glicole propilenico contenuto nella soluzione.  
Il Regolamento REACH NON prevede l’esenzione dagli obblighi di autorizzazione o restrizione specificati nei propri Titolo VII e Titolo VIII per le sostanze in quanto tali o contenute in miscele recuperate da rifiuti; pertanto il recuperatore, come anche riportato nei punti 2.5.2 e 2.5.3. della “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” di ECHA (versione 2 del maggio 2010 e tuttora vigente), deve garantire che le sostanze recuperate rispettino il Titolo VII, l’Allegato XIV e l’Allegato XVII del Regolamento REACH.  
Tali obblighi non sono sufficientemente garantiti dai criteri di ammissibilità per le impurezze riportate nella sezione “CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) e in particolare nella parte “Caratteristiche rifiuti in ingresso”. Infatti sui rifiuti in ingresso sono previsti al massimo autocontrolli trimestrali per ogni singolo produttore su un elenco di metalli riportati in Tabella 2 che non copre tutte le sostanze elencate in Allegato XIV e XVII, soprattutto quelle di natura organica.  
Le analisi sulla miscela recuperata sono riportate nella parte b) “PROCESSI E TECNICHE DI TRATTAMENTO CONSENTITI” e in particolare nella sezione “Parametri di processo da monitorare”; in questo caso sono previste analisi per ogni lotto di produzione ma ancora una volta ristrette ad un elenco di metalli che non copre tutte le sostanze elencate in Allegato XIV e XVII. Non è pertanto possibile che il recuperatore possa garantire il rispetto del Titolo VII e VIII del Regolamento REACH*

con le indicazioni attualmente presenti nella scheda EoW ed è necessario rendere più puntuali i controlli.

Un'ideale soluzione è quella di prevedere per ogni fornitura quanto meno l'acquisizione di dichiarazioni e analisi da parte dei fornitori dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV al di sopra dei limiti di concentrazione generici o specifici previsti dal Regolamento CLP per la classificazione delle miscele; in aggiunta a tali evidenze documentali è opportuno prevedere anche controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) ricercando le sostanze elencate in Allegato XIV che possono essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni. Sarà poi possibile passare a verifiche a campione con frequenze stabilite sulla base di criteri definiti in istruzioni operative interne. Anche per quanto riguarda le analisi sulla miscela recuperata, ferma restando l'esecuzione dei controlli su ogni lotto, occorre integrare l'elenco attualmente riportato nella sezione "Parametri di processo da monitorare" inserendo anche le sostanze che in base alle dichiarazioni dei fornitori, alle risultanze delle analisi condotte sui rifiuti in ingresso e alle conoscenze tecniche del recuperatore potrebbero essere presenti in Allegato XIV o XVII; eventuali esclusioni di sostanze che, allo stato delle conoscenze attuali, non è possibile siano presenti nella miscela devono in ogni caso essere giustificate nella scheda EoW. Occorre inoltre verificare i limiti riportati nella tabella citata in modo tale che le concentrazioni riscontrate nella miscela recuperata siano tenute in considerazione per la classificazione finale del prodotto. Il problema sopra descritto è ancora più rilevante se si considera che il trattamento di recupero descritto nella scheda al punto b) "Processi e tecniche di trattamento consentiti" consiste essenzialmente nel controllo analitico di ogni lotto prodotto e in un successivo stoccaggio in appositi serbatoi. Non è quindi ipotizzabile una rimozione di eventuali sostanze presenti in Allegato XIV sulla base del trattamento, se non in virtù della miscelazione visto che i rifiuti ammissibili possono essere inviati al recupero anche congiuntamente.

Nella parte c) "CRITERI DI QUALITÀ PER I MATERIALI DI CUI È CESSATA LA QUALIFICA DI RIFIUTO OTTENUTI DALL'OPERAZIONE DI RECUPERO IN LINEA CON LE NORME DI PRODOTTO APPLICABILI, COMPRESI I VALORI LIMITE PER LE SOSTANZE INQUINANTI" le "specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto" devono essere coerenti fra di loro; in particolare le indicazioni dei valori di pH possibili e il titolo dichiarato devono trovare una corrispondenza con le possibili indicazioni di pericolo (frasi H). Se infatti è ragionevole supporre che titolo della miscela recuperata possa cambiare in funzione delle richieste del mercato e anche in funzione della qualità dei rifiuti di partenza, è altrettanto evidente che le soluzioni di GLICOLE PROPILENICO normalmente non hanno pH estremi; è pertanto necessario chiarire come sia possibile ottenere soluzioni con pH fino a 2 e 11,5 senza che questo conferisca indicazioni di pericolo relative alla corrosione e/o irritazione cutanea.

È evidente la volontà del recuperatore di coprire con un'unica scheda miscele aventi caratteristiche chimico fisiche e quindi di pericolosità molto differenti; fermo restando il fatto che al momento della cessazione come rifiuto (e quindi nel momento in cui entrano nel campo di applicazione dei Regolamenti REACH e CLP) queste miscele dovranno necessariamente essere classificate, etichettate e provviste di SDS differenti che descrivano perfettamente le caratteristiche di ognuna di esse, pare necessario prevedere la redazione di schede EoW differenziate in funzione del pH e del titolo in modo da garantirne una corretta gestione anche dal punto di vista ambientale (è infatti evidente che la gestione di una miscela acida, neutra o alcalina può richiedere procedure differenti). Nel caso del glicole propilenico occorre anche considerare l'apporto di COD sicuramente differente nel caso di miscele al 5 o all'80%. Anche se è infatti ragionevole prevedere l'inevitabile esistenza di range di valori per il titolo e il pH delle miscele recuperate, pare necessario che il recuperatore assegni le prevedibili classificazioni CLP in modo tale da prevedere gestioni differenziate per evitare impatti negativi per l'ambiente e la salute."

- Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETILOLPROPIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE)

"La condizione c) delle "CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) nella parte relativa all'esenzione dalla registrazione REACH (in base all'articolo 2 comma 7 lettera d) deve essere dimostrata per ciascuna delle sostanze che compongono la miscela recuperata; la scheda presentata fa riferimento ad una "sostanza risultante dal processo di recupero" e questo è incoerente con il titolo della scheda EoW (che fa riferimento ad una miscela) e soprattutto con il fatto che il Regolamento REACH prevede la registrazione di sostanze e non di miscela. Occorre pertanto che il recuperatore faccia riferimento all'esistenza della registrazione delle singole sostanze che compongono la miscela.

Il Regolamento REACH NON prevede l'esenzione dagli obblighi di autorizzazione o restrizione specificati nei propri Titolo VII e Titolo VIII per le sostanze in quanto tali o contenute in miscele recuperate da rifiuti; pertanto il recuperatore, come anche riportato nei punti 2.5.2 e 2.5.3. della "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" di ECHA (versione 2 del maggio 2010 e tuttora vigente),

deve garantire che le sostanze recuperate rispettino il Titolo VII, l'Allegato XIV e l'Allegato XVII del Regolamento REACH.

Tali obblighi non sono sufficientemente garantiti dai criteri di ammissibilità per le impurezze riportate nella sezione "CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) e in particolare nella parte "Caratteristiche rifiuti in ingresso". Infatti sui rifiuti in ingresso sono previsti al massimo autocontrolli trimestrali per ogni singolo produttore su un elenco di metalli riportati in Tabella 2 che non copre tutte le sostanze elencate in Allegato XIV e XVII, soprattutto quelle di natura organica.

Le analisi sulla miscela recuperata sono riportate nella parte b) "PROCESSI E TECNICHE DI TRATTAMENTO CONSENTITI" e in particolare nella sezione "Parametri di processo da monitorare"; in questo caso sono previste analisi per ogni lotto di produzione ma ancora una volta ristrette ad un elenco di metalli che non copre tutte le sostanze elencate in Allegato XIV e XVII.

Non è pertanto possibile che il recuperatore possa garantire il rispetto del Titolo VII e VIII del Regolamento REACH con le indicazioni attualmente presenti nella scheda EoW ed è necessario rendere più puntuali i controlli su questi aspetti.

Un'adeguata soluzione è quella di prevedere per ogni fornitura quanto meno l'acquisizione di dichiarazioni e analisi da parte dei fornitori dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV al di sopra dei limiti di concentrazione generici o specifici previsti dal Regolamento CLP per la classificazione delle miscele; in aggiunta a tali evidenze documentali è opportuno prevedere anche controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) ricercando le sostanze elencate in Allegato XIV che possono essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni. Sarà poi possibile passare a verifiche a campione con frequenze stabilite sulla base di criteri definiti in istruzioni operative interne.

Anche per quanto riguarda le analisi sulla miscela recuperata, ferma restando l'esecuzione dei controlli su ogni lotto, occorre integrare l'elenco attualmente riportato nella sezione "Parametri di processo da monitorare" inserendo anche le sostanze che in base alle dichiarazioni dei fornitori, alle risultanze delle analisi condotte sui rifiuti in ingresso e alle conoscenze tecniche del recuperatore potrebbero essere presenti in Allegato XIV o XVII; eventuali esclusioni di sostanze che, allo stato delle conoscenze attuali, non è possibile siano presenti nella miscela devono in ogni caso essere giustificate nella scheda EoW. Occorre inoltre verificare i limiti riportati nella tabella citata in modo tale che le concentrazioni riscontrate nella miscela recuperata siano tenute in considerazione per la classificazione finale del prodotto.

Il problema sopra descritto è ancora più rilevante se si considera che il trattamento di recupero descritto nella scheda al punto b) "Processi e tecniche di trattamento consentiti" consiste essenzialmente nel controllo analitico di ogni lotto prodotto e in un successivo stoccaggio in appositi serbatoi. Non è quindi ipotizzabile una rimozione di eventuali sostanze presenti in Allegato XIV sulla base del trattamento, se non in virtù della miscelazione visto che i rifiuti ammissibili possono essere inviati al recupero anche congiuntamente.

Nella parte c) "CRITERI DI QUALITÀ PER I MATERIALI DI CUI È CESSATA LA QUALIFICA DI RIFIUTO OTTENUTI DALL'OPERAZIONE DI RECUPERO IN LINEA CON LE NORME DI PRODOTTO APPLICABILI, COMPRESI I VALORI LIMITE PER LE SOSTANZE INQUINANTI" le "specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto" devono essere coerenti fra di loro; in particolare le indicazioni dei valori di pH possibili e il titolo dichiarato devono trovare una corrispondenza con le possibili indicazioni di pericolo (frasi H). Se infatti è ragionevole supporre che titolo della miscela recuperata possa cambiare in funzione delle richieste del mercato e anche in funzione della qualità dei rifiuti di partenza, è altrettanto evidente che in base alle classificazioni delle due sostanze ACIDO PROPIONICO e ACIDO DIMETILOLPROPIONICO BIS MPA è difficile sostenere che soluzioni al 4% complessivo possano avere come indicazione di pericolo la frase H314 (corrosione cutanea di categoria 1A, 1B e 1C) mentre soluzioni ai 50% abbiano l'indicazione di pericolo H315 (corrosione cutanea di categoria 2) non potendo evidentemente avere tali proprietà contemporaneamente; in modo simile non è possibile comprendere come una miscela dei due acidi deboli che costituiscono la miscela recuperata possa conferire alla stessa pH alcalini fino a 11,5.

È evidente la volontà del recuperatore di coprire con un'unica scheda miscele aventi caratteristiche chimico fisiche e quindi di pericolosità molto differenti; fermo restando il fatto che al momento della cessazione come rifiuto (e quindi nel momento in cui entrano nel campo di applicazione dei Regolamenti REACH e CLP) queste miscele dovranno necessariamente essere classificate, etichettate e provviste di SDS differenti che descrivano perfettamente le caratteristiche di ognuna di esse, pare necessario prevedere la redazione di schede EoW differenziate in funzione del pH e del titolo in modo da garantirne una corretta gestione anche dal punto di vista ambientale (è infatti evidente che la gestione di una miscela acida, neutra o alcalina può richiedere procedure differenti). Anche se è infatti ragionevole prevedere l'inevitabile esistenza di range di valori per il titolo e il pH delle miscele recuperate, pare necessario che il recuperatore assegni le prevedibili classificazioni

*CLP in modo tale da prevedere gestioni differenziate per evitare impatti negativi per l'ambiente e la salute."*

*"In particolare e in estrema sintesi si sottolinea come emergano la scarsa caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e delle miscele recuperate (anche in ottica REACH), una inadeguata caratterizzazione del profilo di rischio dei composti stessi e la mancata evidenziazione di adeguati sistemi di controllo con riguardo al procedimento EoW. Tali problematiche, se non adeguatamente affrontate, possono portare a potenziali rischi sia per l'ambiente che per la salute umana.*

*In tale ottica, appare auspicabile tra l'altro l'instaurazione di un sistema di controllo che preveda, da parte dell'azienda proponente, un controllo sui fornitori e sui rifiuti in ingresso (applicabile ad esempio mediante dichiarazioni del fornitore e analisi effettuate con frequenza tale da garantire un adeguato controllo del processo), mentre al momento della cessazione della qualifica di rifiuto potrebbe essere utile la definizione di un protocollo analitico che garantisca il rispetto della normativa REACH e CLP";*

CONSIDERATO che in merito alle variazioni proposte da S.EC.AM srl con la comunicazione di modifica in oggetto riguardanti l'introduzione delle nuove Schede EoW n. 24, n. 25, come precisato nel parere reso in data 17/04/2024 (ns. PG/2024/71654) e successivamente ribadito, il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna rimandava alle valutazioni di merito condotte dall'AUSL necessariamente complementari all'istruttoria, relativamente all'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP, indicati dal gestore quali riferimenti normativi per dimostrare la conformità alla condizione c) di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivi ostativi alla modifica dell'esistente Scheda EoW n. 19 e all'introduzione delle nuove Schede EoW n. 24, n. 25, come comunicato al gestore in data 18/04/2024 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2024/71739), con sospensione dei termini del procedimento;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento dei motivi ostativi comunicati con nota ns. PG/2024/71739 del 18/04/2024 presentate da S.EC.AM srl in data 27/04/2024 (ns. PG/2024/77450);

RAVVISATA la necessità di acquisire in sede istruttoria i contributi di ARPAE - ST di Ravenna e AUSL con riferimento alle osservazioni pervenute in data 27/04/2024 ai motivi ostativi comunicati, per cui venivano sospesi i termini del procedimento fino al 07/06/2024 come da comunicazione ns. PG/2024/84609 del 08/05/2024;

ACQUISITE in data 27/05/2024 (ns. PG/2024/97139) alcune controdeduzioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna alle osservazioni ai motivi ostativi pervenute da S.EC.AM srl in data 27/04/2024, restando da conoscere gli esiti delle valutazioni di AUSL che risultavano necessariamente complementari all'istruttoria, in cui relativamente alla modifica dell'esistente Scheda EoW n. 19 *"si ribadisce la criticità relativa all'inserimento del codice EER 190204 nella lista dei EER utilizzabili per il sistema di recupero proposto al fine di ottenere un prodotto EOW partendo da tale codice come P per la produzione Eow oggetto del presente procedimento. Relativamente alle considerazioni avanzate dalla ditta in merito ad altre autorizzazioni concesse per lo stesso codice EER si osserva infatti che gli esempi riportati si riferiscono a casi in cui il codice 19 .xx.xx veniva autorizzato per usi e processi diversi da quello richiesto da SECAM...omissis...Nella scheda EoW n.10 il codice 19 02 04 è stato autorizzato con funzione A ossia come rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione delle materie prime ossia come rifiuti utilizzati come correttori di pH o con funzione emulsionante e non come P rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare."*

VISTO pertanto il parere negativo alla modifica dell'esistente Scheda EoW n. 19, obbligatorio e vincolante, espresso definitivamente dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche considerate le osservazioni sul punto formulate dal proponente;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni in merito alla correttezza dal punto di vista della normativa REACH fornite dal Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL della Romagna in data 07/06/2024 (ns. PG/2024/105526) a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/84749, le osservazioni corredate da documentazione presentate da S.EC.AM srl in data 27/04/2024 consentono di chiarire solo alcuni dei punti precedentemente sollevati in relazione alle nuove Schede EoW n. 24, n. 25, rilevando in particolare che:

- Scheda EoW n. 24 – SOLUZIONE DI GLICOLE PROPYLENICO  
*"L'osservazione relativa al punto c) delle "CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW)" nella parte relativa all'esenzione dalla registrazione REACH in base all'articolo 2 comma 7 lettera d) mira ad utilizzare in ogni parte della scheda EoW la terminologia*

prevista dal Regolamento REACH; in particolare nel caso specifico si richiama l'attenzione sul fatto che il recuperatore dichiara che ciò che viene recuperato è una miscela ma nel punto c) della scheda EoW il testo parla di "sostanza risultante dal processo di recupero"; per maggior precisione sarebbe utile fare riferimento ad una "miscela risultante dal processo di recupero contenente una sostanza già registrata..."

Il Regolamento REACH non prevede per le sostanze o miscele recuperate deroghe ai Titoli VII e VIII relativi alle autorizzazioni e restrizioni; la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" (versione 2 maggio 2010) chiarisce che tutte le forme di recupero sono considerate un processo di fabbricazione e pertanto i Titoli VII e VIII si applicano pienamente alle sostanze recuperate.

Questa problematica è nota alla ditta S.EC.AM che infatti nel punto a) delle "CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW)" dichiara che "... (omissis) .. in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII se pertinenti".

Per quanto riguarda le osservazioni fatte per garantire che la miscela recuperata rispetti i Titoli VII e VIII del Regolamento REACH relativamente agli obblighi di autorizzazione e restrizione, la risposta della Ditta S.EC.AM si focalizza sulla conoscenza delle indicazioni di pericolo H delle sostanze o delle miscele utilizzate nei cicli produttivi che hanno originato i rifiuti da recuperare. Tale risposta non chiarisce se effettivamente in base alle procedure attuali il fornitore del rifiuto debba dichiarare le sostanze contenute o solo le indicazioni di pericolo associabili alle stesse. Il divieto di recuperare sostanze prive di autorizzazione REACH e/o soggette a restrizione si applica alle sostanze elencate negli Allegati XIV e XVII che sono "liste positive", non legate a specifiche indicazioni di pericolo; in altri termini non è sufficiente dimostrare di tenere sotto controllo le indicazioni di pericolo H in quanto anche se una sostanza soggetta a restrizione avesse un'indicazione di pericolo H prevista dal prodotto EoW essa non potrebbe comunque essere recuperata. In definitiva la conoscenza delle indicazioni di pericolo H derivante dalla procedura di omologa dei rifiuti in ingresso non è un criterio sufficiente per poter garantire il controllo della assenza di sostanze soggette agli obblighi di autorizzazione o restrizione.

A fronte dell'elevato numero di sostanze riportate negli Allegati XIV e XVII per le quali la Ditta S.EC.AM deve garantire il rispetto dei Titoli VII e VIII, si era prospettata - nel nostro precedente contributo tecnico al quale peraltro si rimanda - la possibilità di acquisire dichiarazioni da parte dei fornitori per ogni fornitura dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV o Allegato XVII.

Per quanto riguarda l'esecuzione di controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) e, soprattutto sulla miscela recuperata, le sostanze da ricercare dovrebbero essere in primis quelle che, sulla base delle conoscenze tecniche del recuperatore, potrebbero essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni e ferme restando le responsabilità rispetto a tali scelte.

Nella risposta della Ditta S.EC.AM non vengono trattate le osservazioni espresse dallo scrivente Dipartimento nella nota con protocollo AUSL n°0105127/2024 riguardanti le analisi sulla miscela recuperata; a tale proposito si ribadisce quanto espresso nel nostro contributo precedente circa la necessità di integrare l'elenco attualmente riportato nella sezione della scheda EoW "Parametri di processo da monitorare" al fine di garantire la corretta classificazione della miscela recuperata."

- Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETILOLPROPRIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE)

"L'osservazione relativa al punto c) delle "CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW)" nella parte relativa all'esenzione dalla registrazione REACH in base all'articolo 2 comma 7 lettera d) mira ad utilizzare in ogni parte della scheda EoW la terminologia prevista dal Regolamento REACH; in particolare nel caso specifico si richiama l'attenzione sul fatto che il recuperatore dichiara che ciò che viene recuperato è una miscela ma nel punto c) della scheda EoW il testo parla di "sostanza risultante dal processo di recupero"; per maggior precisione sarebbe utile fare riferimento ad una "miscela risultante dal processo di recupero contenente una sostanza già registrata..."

Il Regolamento REACH non prevede per le sostanze o miscele recuperate deroghe ai Titoli VII e VIII relativi alle autorizzazioni e restrizioni; la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" (versione 2 maggio 2010) chiarisce che tutte le forme di recupero sono considerate un processo di fabbricazione e pertanto i Titoli VII e VIII si applicano pienamente alle sostanze recuperate.

Questa problematica è nota alla ditta S.EC.AM che infatti nel punto a) delle "CONDIZIONI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW)" dichiara che "... (omissis) .. in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII se pertinenti".

Per quanto riguarda le osservazioni fatte per garantire che la miscela recuperata rispetti i Titoli VII e VIII del Regolamento REACH relativamente agli obblighi di autorizzazione e restrizione la risposta

della Ditta S.EC.AM si focalizza sulla conoscenza delle indicazioni di pericolo H delle sostanze o delle miscele utilizzate nei cicli produttivi che hanno originato i rifiuti da recuperare. Tale risposta non chiarisce se effettivamente in base alle procedure attuali il fornitore del rifiuto debba dichiarare le sostanze contenute o solo le indicazioni di pericolo associabili alle stesse. Il divieto di recuperare sostanze prive di autorizzazione REACH e/o soggette a restrizione si applica alle sostanze elencate negli Allegati XIV e XVII che sono "liste positive", non legate a specifiche indicazioni di pericolo; in altri termini non è sufficiente dimostrare di tenere sotto controllo le indicazioni di pericolo H in quanto anche se una sostanza soggetta a restrizione avesse un'indicazione di pericolo H prevista dal prodotto EoW essa non potrebbe comunque essere recuperata. In definitiva la conoscenza delle indicazioni di pericolo H derivante dalla procedura di omologa dei rifiuti in ingresso non è un criterio sufficiente per poter garantire il controllo della assenza di sostanze soggette agli obblighi di autorizzazione o restrizione.

A fronte dell'elevato numero di sostanze riportate negli Allegati XIV e XVII per le quali la Ditta S.EC.AM deve garantire il rispetto dei Titoli VII e VIII, si era prospettata - nel nostro precedente contributo tecnico al quale peraltro si rimanda - la possibilità di acquisire dichiarazioni da parte dei fornitori per ogni fornitura dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV o Allegato XVII.

Per quanto riguarda l'esecuzione di controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) e, soprattutto sulla miscela recuperata, le sostanze da ricercare dovrebbero essere in primis quelle che, sulla base delle conoscenze tecniche del recuperatore, potrebbero essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni e ferme restando le responsabilità rispetto a tali scelte.

Nella risposta della Ditta S.EC.AM non vengono trattate le osservazioni espresse dallo scrivente Dipartimento nella nota con protocollo AUSL n°0105127/2024 riguardanti le analisi sulla miscela recuperata; a tale proposito si ribadisce quanto espresso nel nostro contributo precedente circa la necessità di integrare l'elenco attualmente riportato nella sezione della scheda EoW "Parametri di processo da monitorare" al fine di garantire la corretta classificazione della miscela recuperata.

Per quanto riguarda le osservazioni relative ai valori di pH e alla coerenza con le indicazioni di pericolo riportate nella scheda EoW al punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti", si prende atto della precisazione sul range di pH all'interno del quale varierà la miscela recuperata; è tuttavia necessario mantenere il maggior livello di dettaglio sulle indicazioni di pericolo H in funzione della composizione della miscela, specificando in quali range di composizione si applicano determinate indicazioni di pericolo (ad esempio la classificazione armonizzata dell'acido propionico prevede l'indicazione H314 per concentrazioni maggiori o uguali al 25% e H315 e H319 per concentrazioni comprese fra il 10 e il 25%, nonché H335 solo per concentrazioni maggiori o uguali al 10%).

per cui "sono infatti ancora presenti aspetti non sufficientemente controllati e in particolare appare utile procedere alla:

- predisposizione di un sistema di controllo che preveda una verifica il più possibile puntuale della composizione dei rifiuti in ingresso (comprendente ad esempio l'acquisizione di dichiarazioni dei fornitori integrate con analisi effettuate con frequenze tali da garantire un adeguato controllo del processo);
- definizione di protocolli analitici che, unitamente alle informazioni ottenute dai fornitori, permettano la completa caratterizzazione analitica delle miscele recuperate; infatti nel momento in cui esse cessano di essere rifiuti, divengono pienamente applicabili le disposizioni REACH e CLP su classificazione, etichettatura, SDS autorizzazioni e restrizioni e per garantirne il rispetto non è possibile prescindere dalla completa conoscenza della composizione della miscela recuperata."

VISTO altresì il contributo in merito alla correttezza dal punto di vista della normativa REACH fornito dal Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL della Romagna in data 07/06/2024 (ns. PG/2024/105526) anche in merito alle variazioni proposte da S.EC.AM srl con la comunicazione di modifica in questione riguardanti le indicazioni di pericolo H sulle miscele recuperate riportate nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto nelle esistenti Schede EoW n. 1, 3, 4, 5, 9, da cui emergeva in particolare che:

- SCHEDA EoW 3 "SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO"  
"La Ditta S.EC.AM propone di inserire l'indicazione di pericolo H317 in quanto associata ad una registrazione. Poiché nella scheda EoW precedentemente presentata dall'azienda l'indicazione H317 non era presente, tale assenza era stata interpretata dallo scrivente Dipartimento come il fatto che la sameness (e di conseguenza l'esenzione dalla registrazione) fosse stata stabilita rispetto alla sostanza che non presenta la caratteristica di pericolo come sensibilizzante per la pelle di categoria 1, 1A o 1B. La proposta della Ditta S.EC.AM non si configura quindi come un'integrazione ma come

*un vero e proprio cambiamento rispetto all'EoW autorizzato. In altri termini la sostanza a cui ora fa riferimento la Ditta ha caratteristiche di pericolo diverse rispetto a quella autorizzata nella precedente scheda EoW e che è stata utilizzata per avvalersi dell'esenzione dagli obblighi di registrazione. Dal punto di vista dello scrivente Dipartimento è difficile sostenere la sameness fra sostanze aventi caratteristiche di pericolo così diverse anche se presentano il medesimo numero CAS."*

- SCHEDA EoW 4 "SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO"

*"La Ditta S.EC.AM. propone di inserire l'indicazione di pericolo H317 in quanto associata a dossier di registrazione. Poiché nella scheda EoW precedente l'indicazione H317 non era riportata, tale assenza era stata interpretata come il fatto che la sameness (e di conseguenza l'esenzione dalla registrazione) fosse stata stabilita rispetto alla sostanza che non presentava la caratteristica di pericolo come sensibilizzante per la pelle di categoria 1, 1A o 1B. La proposta della Ditta S.EC.AM. non si configura quindi come un'integrazione ma come un vero e proprio cambiamento rispetto all'EoW autorizzato. In altri termini la sostanza a cui ora fa riferimento la Ditta ha caratteristiche di pericolo diverse rispetto a quella autorizzata nella precedente scheda EoW e che è stata utilizzata per avvalersi dell'esenzione dagli obblighi di registrazione.*

*La Ditta S.EC.AM. propone di inserire le indicazioni di pericolo H412 in quanto associate a dossier di registrazione. Poiché nella scheda EoW precedente l'indicazione H412 non era riportata, tale assenza era stata interpretata come il fatto che la sameness (e di conseguenza l'esenzione dalla registrazione) fosse stata stabilita rispetto alla sostanza che non presentava la caratteristica di pericolo come pericolosa per l'ambiente acquatico cronico di categoria 3. La proposta della Ditta S.EC.AM. non si configura quindi come un'integrazione ma come un vero e proprio cambiamento rispetto all'EoW autorizzato. In altri termini la sostanza a cui ora fa riferimento la Ditta ha caratteristiche di pericolo diverse rispetto a quella autorizzata nella precedente scheda EoW e che è stata utilizzata per avvalersi dell'esenzione dagli obblighi di registrazione.*

*Si segnala infine che l'indicazione di pericolo H317 è riportata in un dossier di registrazione che non contiene le indicazioni H412; viceversa i dossier che contengono l'indicazione H412 non contengono l'indicazione H317.*

*Sostanzialmente le indicazioni aggiuntive proposte dalla Ditta S.EC.AM. provengono da registrazioni differenti fra loro e diverse da quella utilizzata per avvalersi dell'esenzione dalla registrazione nell'ambito dell'attuale autorizzazione. Dal punto di vista dello scrivente Dipartimento è difficile sostenere la sameness fra sostanze provenienti da tre dossier differenti aventi caratteristiche di pericolo così diverse anche se presentano il medesimo numero CAS."*

- SCHEDA EoW 5 "SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO"

*"La Ditta S.EC.AM. propone di inserire le indicazioni di pericolo H412 in quanto presente nei dossier di registrazione; in realtà consultando le informazioni contenute nel sito di ECHA si può notare come in nessuno dei dossier presentati sia riportata l'indicazione di pericolo H412. La proposta della Ditta S.EC.AM non si configura quindi come un'integrazione ma come un vero e proprio cambiamento rispetto all'EoW autorizzato. Nessuno dei registranti ha inserito l'indicazione di pericolo H412 nei propri dossier di registrazione ed è difficile sostenere la sameness fra sostanze aventi caratteristiche di pericolo così diverse anche se presentano il medesimo numero CAS."*

CONSIDERATO che, come precisato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 17/04/2024 (ns. PG/2024/71654), il proponente ascriveva la valutazione delle suddette variazioni riguardanti le indicazioni di pericolo H sulle miscele recuperate riportate nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto nelle esistenti Schede EoW n. 1, 3, 4, 5, 9 esclusivamente all'ambito del Regolamento REACH, aspetto di competenza AUSL, alla quale quindi necessariamente si demandava l'opportuna verifica di conformità;

RILEVATA pertanto, alla luce del contributo in precedenza non fornito per mero disguido dal Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL della Romagna (ns. PG/2024/105526 del 07/06/2024), l'esistenza di motivi ostativi a:

- modifica dell'esistente Scheda EoW n. 3 – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO riguardante l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dell'indicazione di pericolo H317;
- modifica dell'esistente Scheda EoW n. 4 – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO riguardante l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, delle indicazioni di pericolo H317, H412;
- modifica dell'esistente Scheda EoW n. 5 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO riguardante l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dell'indicazione di pericolo H412;

come comunicato al gestore in data 07/06/2024 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2024/105773), con sospensione dei termini del procedimento;

DATO ATTO che in ragione di impegni societari, in data 14/06/2024 (ns. PG/2024/110481) veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (10 giorni) del termine di legge per la presentazione di eventuali osservazioni in merito agli ulteriori motivi ostatici rappresentati con la suddetta comunicazione ns. PG/2024/105773 del 07/06/2024, concessa da ARPAE - SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/111394, restando intesa la sospensione dei termini di conclusione del procedimento che ricominciavano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni che era da intendersi ridefinito al 27/06/2024;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento degli ulteriori motivi ostatici comunicati con nota ns. PG/2024/105773 del 07/06/2024 presentate da S.EC.AM srl in data 25/06/2024 (ns. PG/2024/117607);

RAVVISATA la necessità di acquisire in sede istruttoria i contributi di ARPAE - ST di Ravenna e AUSL con riferimento alle osservazioni pervenute in data 25/06/2024 agli ulteriori motivi ostatici comunicati, attesa altresì la nota pervenuta da AUSL in data 02/07/2024 (ns. PG/2024/121791) di richiesta di ulteriore termine per l'espressione del contributo tecnico di competenza, per cui venivano sospesi i termini del procedimento fino al giorno 22/07/2024 come da comunicazione ns. PG/2024/123449 del 04/07/2024;

ACQUISITE in data 15/07/2024 (ns. PG/2024/129324) le controdeduzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL della Romagna alle osservazioni ai motivi ostatici pervenute da S.EC.AM srl in data 25/06/2024, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE - SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/120649 del 01/07/2024, da cui emerge il superamento dei motivi ostatici comunicati in data 07/06/2024 per i seguenti motivi:

- Scheda EoW n. 3 - SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO  
*“Le motivazioni adottate dalla Ditta S.EC.AM. srl riguardanti l’inserimento dell’indicazione di pericolo H317 sono coerenti con i dossier di registrazione presenti nel sito di ECHA e con le indicazioni contenute nella “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (versione 2 maggio 2010)” di ECHA. In definitiva le motivazioni presentate dalla Ditta S.EC.AM. srl si ritengono accettabili e l’indicazione H317 può essere aggiunta senza che venga compromessa formalmente l’uguaglianza con la sostanza registrata e quindi la possibilità di beneficiare dell’esenzione dalla registrazione in base all’articolo 2 paragrafo 7 lettera d del Regolamento REACH.”*
- Scheda EoW n. 4 - SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO  
*“Le motivazioni adottate dalla Ditta S.EC.AM. srl riguardanti l’inserimento delle indicazioni di pericolo H317 e H412 sono coerenti con i dossier di registrazione presenti nel sito di ECHA e con le indicazioni contenute nella “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (versione 2 maggio 2010)” di ECHA. In definitiva le motivazioni presentate dalla Ditta S.EC.AM. srl si ritengono accettabili e le indicazioni di pericolo H317 e H412 possono essere aggiunte senza che venga compromessa formalmente l’uguaglianza con la sostanza registrata e quindi la possibilità di beneficiare dell’esenzione dalla registrazione in base all’articolo 2 paragrafo 7 lettera d del Regolamento REACH.”*
- SCHEDA EoW 5 - SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO  
*“L’indicazione di pericolo H412 non è presente in nessuno dei dossier di registrazione presenti nel sito di ECHA e rispetto ai quali occorre valutare la sameness della sostanza recuperata; l’indicazione di pericolo H412 è peraltro riportata in 3 dei 33 gruppi di notifiche presenti nell’Inventario delle Classificazioni ed etichettature presenti nel sito di ECHA. Le motivazioni adottate dalla Ditta S.EC.AM. srl riguardanti l’inserimento dell’indicazione di pericolo H412 sono coerenti con le indicazioni contenute nella “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (versione 2 maggio 2010)” di ECHA; in particolare le indicazioni dei paragrafi 2.2.4 e 2.3.1 della “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (versione 2 maggio 2010)” di ECHA, relative alla presenza di impurezze, in linea di principio lasciano al recuperatore l’opportunità di assegnare nuove indicazioni di pericolo senza inficiare le conclusioni sulla somiglianza. In definitiva le motivazioni presentate dalla Ditta S.EC.AM si ritengono accettabili e l’indicazione H412 può essere aggiunta senza che venga compromessa formalmente l’uguaglianza con la sostanza registrata e quindi la possibilità di beneficiare dell’esenzione dalla registrazione in base all’articolo 2 paragrafo 7 lettera d del Regolamento REACH.”*

ACQUISITO in data 19/07/2024 (ns. PG/2024/132725) il parere negativo all’introduzione delle nuove Schede EoW n. 24, n. 25, obbligatorio e vincolante, espresso definitivamente dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche considerate le osservazioni

sul punto formulate dal proponente, alla luce dei contributi resi da AUSL che risultavano dirimenti nella valutazione delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la cessazione della qualifica di rifiuto, tenuto conto delle Linee Guida SNPA 41/22, da cui emerge quanto segue:

- Scheda EoW n. 24 – SOLUZIONE DI GLICOLE PROPILENICO

CONDIZIONI di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

*“1 – Descrizione dell'uso previsto (processo, funzione, materia prima sostituita):*

*La ditta dichiara che l'impiego della miscela di glicole propilenico in soluzione acquosa, sarà utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:*

*i. trattamento delle acque reflue come nutriente per batteri e nutriente per biodigestori*

*ii. processi di produzione settore industria chimica (come produzione di prodotti chimici, formulati e produzione di nutrienti)”.*

*Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.*

*Il Gestore anche a fronte della nota recante i Motivi ostativi circa la carenza di informazioni e/o riferimenti bibliografici, non ha fornito ulteriori dettagli e informazioni circostanziate. Nel merito si rileva che non sono state trovate evidenze relative all'impiego diffuso o documentato di soluzioni acquose di glicole propilenico quale nutriente per batteri in impianti di trattamento delle acque reflue e/o biodigestori; analoga considerazione viene fatta per quanto concerne l'impiego generico nei processi di produzione settore industria chimica; a tale proposito si richiama quanto evidenziato nella Linea Guida SNPA ovvero che è necessario che il Gestore fornisca la Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti).*

*Infine si rileva che il Glicole propilenico è una sostanza che può essere impiegata in molteplici composizioni quali ad esempio medicinali, prodotti cosmetici, prodotti per animali, industria della plastica, delle vernici, della produzione di resine e adesive etc. , pertanto la mera indicazione “Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale” non può essere ritenuta esaustiva in assenza delle informazioni relative all'uso previsto della miscela recuperata.*

*2 – Descrizioni delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto eventualmente sostituita:*

*La ditta dichiara che gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.*

*Nel merito l'AUSL rileva che “la conoscenza delle indicazioni di pericolo H derivante dalla procedura di omologa dei rifiuti in ingresso non è un criterio sufficiente per poter garantire il controllo della assenza di sostanze soggette agli obblighi di autorizzazione REACH e/o restrizione relativamente alle sostanze contenute in Allegato XIV o Allegato XVII in funzione dei puntuali usi individuati al punto a) della scheda EOW stessa”; nello specifico chiarisce che “Non è pertanto possibile che il recuperatore possa garantire il rispetto del Titolo VII e VIII del Regolamento REACH con le indicazioni attualmente presenti nella scheda EoW ed è necessario rendere più puntuali i controlli”.*

*Nel contempo l'Ausl suggerisce di “prevedere per ogni fornitura quantomeno l'acquisizione di dichiarazioni e analisi da parte dei fornitori dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV al di sopra dei limiti di concentrazione generici o specifici previsti dal Regolamento CLP per la classificazione delle miscele; in aggiunta a tali evidenze documentali è opportuno prevedere anche controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) ricercando le sostanze elencate in Allegato XIV che possono essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni. Sarà poi possibile passare a verifiche a campione con frequenze stabilite sulla base di criteri definiti in istruzioni operative interne. Il Gestore controdeduce illustrando il sistema di controllo prescritto con la vigente AIA ed affermando che di fatto lo stesso già adempie alle richieste dall'AUSL.*

*Si osserva tuttavia che “in riferimento alle potenziali sostanze dell' Allegato XIV e XVII eventualmente presenti tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto”, tale aspetto non è preso in considerazione nella lista di parametri di processo da monitorare previsti al punto b) della scheda EoW secondo i criteri identificati negli Allegati XIV e XVII e di conseguenza non vi è evidenza della ricerca delle caratteristiche chimico/fisiche riportate in tabella 1 e tabella 2 relative ai rifiuti ammessi al trattamento di recupero finalizzato all'ottenimento di un prodotto con specifico uso identificato.*

*I concetti sopra riportati, come espressi dall'ASL vengono ribaditi anche con nota del 15/7/2024 ns PG/2024/129324.*

*Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."*

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

*"1 – Descrizione del mercato o della domanda esistenti anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto*

*Il gestore dichiara che il prodotto da recupero assimilabile a materia prima ha già un mercato esistente e consolidato. Non viene tuttavia fornita una descrizione puntuale del mercato attuale della materia prima e della richiesta di EoW con cui il gestore intende sostituire la materia prima.*

*2 – Descrizione degli accordi con gli utilizzatori*

*A tal proposito si rileva che la Ditta dichiara che il prodotto da recupero è assimilabile ad una materia prima "per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori" tuttavia i riferimenti documentati in relazione a tali accordi sono mutati nel tempo in quanto nella presentazione dell'istanza, la scheda n.24 era riferita a "miscela di glicoli etilenico-dietilenico-butilenico-dibutilenico-propilenico-trietilenico" con un documento riportante "offerta di fornitura" del prodotto BIO MGL 200 (miscela di glicoli semplici  $c \leq 8$ ) alla ditta GARBO srl, mentre nella risposta alla prima istanza di motivi ostativi viene presentata una nuova formulazione della scheda n.24 riferita a "Soluzione di Glicole propilenico" con documento riportante "offerta di fornitura" del prodotto BIO GLP 350 (miscela di Glicole propilenico in acqua) alla ditta ...omissis... Entrambi i documenti sono "offerte di fornitura" (non contratti) e fanno riferimento a tutti i settori d'uso generali indicati nella scheda EOW al punto a) ovvero "processi dell'industria chimica e nutrienti per batteri aerobici ed anaerobici "senza riportarne indicazioni puntuali e/o schede tecniche (ad esempio esclusione di utilizzo " non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale)".*

*In sintesi le informazioni e i documenti prodotti non documentano in maniera esaustiva l'esistenza di uno specifico e potenziale mercato/domanda per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in funzione anche di quanto rilevato dallo scrivente Servizio in premessa.*

*Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."*

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

*"Relativamente a tale aspetto, la Ditta fornisce come unici riferimenti il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) precisando tuttavia che il Gestore intende avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera d) del Regolamento REACH. Non sono quindi presenti riferimenti alla normativa di prodotto nazionale o internazionale, ai criteri EoW nazionali, nè a standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).*

*Visto anche quanto rilevato dallo scrivente Servizio in premessa, in generale il processo di recupero di cui trattasi non individua a priori in modo certo e univoco l'EOW e come sarà reimpiegato nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita" così come previsto dalle LG SNPA per la verifica del punto a) e parimenti non è stata fornita una descrizione dettagliata per l'uso specifico previsto per l'EOW mancando quanto previsto al succitato punto a) del medesimo art. 184 ter c.1.*

*Si rileva che, come anche esplicitato nella valutazione dell'AUSL del 16/04/2024, "è evidente la volontà del recuperatore di coprire con un'unica scheda miscele aventi caratteristiche chimico fisiche differenti"; infatti con unico codice CAS e EINECS si associa il titolo di glicole etilenico che varia dal 5 all' 80% e il pH da 5,5 a 10,5) senza che vengono forniti dettagli sui requisiti tecnici definiti per gli scopi specifici.*

*Prendendo a riferimento quanto indicato nelle LG SNPA relativamente alla possibilità di procedere al "Confronto degli standard tecnici del prodotto/sostanza EoW con la materia prima sostituita (Risultati analitici, documentazione bibliografica), la Ditta allo scopo di controdedurre al primo motivo ostativo che richiama il parere dell'AUSL circa il problema delle impurezze nella miscela acquosa recuperata, produce la "Relazione dell'esperto ...omissis... sul giudizio di Sameness sugli EOW N 24 e N25", tuttavia tale relazione non contiene ulteriori informazioni sulle potenziali impurezze presenti in relazione alla provenienza del rifiuto limitandosi ad affermare che "in base alla caratteristiche chimico fisiche (pH, densità, spettro IR) il Glicole propilenico potenzialmente recuperato da SECAM verifica gli indicatori di somiglianza sulla base del criterio di somiglianza dei costituenti principali dato che le informazioni circa le impurezze, in linea di principio, non modificano la conclusione circa la somiglianza".*

*Non vengono pertanto forniti risultati analitici, documentazione bibliografica o altro, così come previsto dalle LG SNPA.*

*Analogamente, sempre richiamando quanto previsto dalle LG SNPA la Ditta non fornisce elementi utili a dimostrare la conformità agli standard ambientali che la sostanza l'oggetto che cessa la*

qualifica di rifiuto deve rispettare per ciascun utilizzo se presenti nella norma tecnica di riferimento (ad esempio standard ambientali per equivalenza secondo il criterio IPPC).  
Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."

d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

"La ditta riporta nella scheda EOW n.24 al punto d) "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana" che "Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia che viene sostituita, al prodotto EoW non sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita".

Fermo restando che la miscela prodotta a qualunque titolo viene classificata con alcuna caratteristica di pericolo (frasi H) ammissibile, non risulta comprensibile quanto riportato dalla Ditta al punto d) succitato vista l'assenza di H di pericolo associate a tale prodotto e quindi non è chiaro come possano essere stati valutati i potenziali impatti complessivi negativi sull'ambiente dato che non vi sono informazioni puntuali circa l'utilizzo del prodotto che la Ditta intende sostituire con il prodotto EOW.

Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."

"Non si ritiene necessario procedere con l'ulteriore aspetto legato ai criteri dettagliati così come richiamati dalle LG SNPA vista la non completa dimostrazione dei requisiti previsti all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In conclusione, relativamente alla Scheda n. 24, si valuta che il Gestore non abbia dimostrato il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi avendo a riferimento le Linee Guida SNPA sopra richiamate."

- Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETILOLPROPIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE)

CONDIZIONI di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

"1 – Descrizione dell'uso previsto (processo, funzione, materia prima sostituita):

La ditta dichiara che l'impiego della miscela di acido propionico e acido dimetilolpropionico Bis MPA (sostanze idrossi-carbossiliche) sarà utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:

- i. trattamento delle acque reflue come nutriente per batteri e nutriente per biodigestori
- ii. processi di produzione settore industria chimica (come produzione di prodotti chimici, formulati e produzione di nutrienti).

Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.

Il Gestore anche a fronte della nota recante i Motivi ostativi circa la carenza di informazioni e/o riferimenti bibliografici, non ha fornito ulteriori dettagli e informazioni circostanziate. Nel merito si rileva che non sono state trovate evidenze relative all'impiego diffuso o documentato di MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETILOLPROPIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE) quale nutriente per batteri in impianti di trattamento delle acque reflue e/o biodigestori; analoga considerazione viene fatta per quanto concerne l'impiego generico nei processi di produzione settore industria chimica come miscela dei due acidi; a tale proposito si richiama quanto evidenziato nella Linea Guida SNPA ovvero che è necessario che il Gestore fornisca la Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti).

2 – Descrizioni delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto eventualmente sostituita

La ditta dichiara che gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.

Nel merito l'AUSL rileva che "la conoscenza delle indicazioni di pericolo H derivante dalla procedura di omologa dei rifiuti in ingresso non è un criterio sufficiente per poter garantire il controllo della assenza di sostanze soggette agli obblighi di autorizzazione REACH e/o restrizione relativamente alle sostanze contenute in Allegato XIV o Allegato XVII in funzione dei puntuali usi individuati al punto a) della scheda EOW stessa"; nello specifico chiarisce che "Non è pertanto possibile che il recuperatore possa garantire il rispetto del Titolo VII e VIII del Regolamento REACH con le

indicazioni attualmente presenti nella scheda EoW ed è necessario rendere più puntuali i controlli". Nel contempo l'Ausl suggerisce di "prevedere per ogni fornitura quantomeno l'acquisizione di dichiarazioni e analisi da parte dei fornitori dei rifiuti che comprovino l'assenza di sostanze contenute in Allegato XIV al di sopra dei limiti di concentrazione generici o specifici previsti dal Regolamento CLP per la classificazione delle miscele; in aggiunta a tali evidenze documentali è opportuno prevedere anche controlli analitici sulle forniture di ogni produttore (in particolare con riferimento ai primi conferimenti) ricercando le sostanze elencate in Allegato XIV che possono essere presenti nel rifiuto in ingresso, motivando tecnicamente eventuali esclusioni. Sarà poi possibile passare a verifiche a campione con frequenze stabilite sulla base di criteri definiti in istruzioni operative interne. Il gestore controdeduce illustrando il sistema di controllo prescritto con la vigente AIA ed affermando che di fatto lo stesso già adempie alle richieste dall'AUSL.

Si osserva tuttavia che "in riferimento alle potenziali sostanze dell' Allegato XIV e XVII eventualmente presenti tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto", tale aspetto non è preso in considerazione nella lista di parametri di processo da monitorare previsti al punto b) della scheda EoW secondo i criteri identificati negli Allegati XIV e XVII e di conseguenza non vi è evidenza della ricerca delle caratteristiche chimico/fisiche riportate in tabella 1 e tabella 2 relative ai rifiuti ammessi al trattamento di recupero finalizzato all'ottenimento di un prodotto con specifico uso identificato.

I concetti sopra riportati, come espressi dall'ASL vengono ribaditi anche con nota del 15/7/2024 ns PG/ 2024/129324.

Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

"1 – descrizione del mercato o della domanda esistenti anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto

Il gestore dichiara che il prodotto da recupero assimilabile a materia prima ha già un mercato esistente e consolidato. Non viene tuttavia fornita una descrizione puntuale del mercato attuale della materia prima e della richiesta di EoW con cui il gestore intende sostituire la materia prima.

2 – descrizione degli accordi con gli utilizzatori

A tal proposito si rileva che la Ditta dichiara che il prodotto da recupero è assimilabile ad una materia prima "per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori" tuttavia i riferimenti documentati in relazione a tali accordi sono mutati nel corso del procedimento in quanto nella presentazione dell'istanza, la scheda n.25 era riferita a "miscela di sostanze idrossi-carbossiliche" con un documento riportante "offerta di fornitura" del prodotto BIO MPA 200 (miscela di sostanze idrossi-carbossiliche  $C \leq 5$ ) alla ditta ...omissis... datato 01/08/2023, successivamente nella risposta alla richiesta di integrazioni del 29/03/2024 viene presentata una nuova formulazione della scheda n.25 riferita questa volta a "miscela di acido propionico e acido dimetilolpropionico bis mpa (sostanze idrossi-carbossiliche)" citando un nuovo contratto dove veniva sostituita la terminologia generica della famiglia "sostanze idrossi carbossiliche  $C \leq 5$  con acido propionico e dimetilolpropionico bis mpa" uniformando la terminologia, documento che però non risulta allegato agli atti. Infine, nella ulteriore documentazione fornita dalla Ditta in risposta ai primi motivi ostantivi, viene nuovamente presentata la scheda in oggetto con la dicitura "miscela di acido propionico e acido dimetilolpropionico bis mpa (sostanze idrossi-carbossiliche)" riportante al punto c) relativo alle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare (...), condizioni di pH e caratteristiche di pericolo (H) diverse da quelle delle due schede precedenti. Per questa ultima versione della scheda non è stato presentato alcun contratto o offerta di fornitura.

L'unico documento riportate "offerta di fornitura" è relativo al prodotto BIO MPA 200 (miscela di sostanze idrossi-carbossiliche  $C \leq 5$ ) alla ditta ...omissis... (non contratto) e fa riferimento a tutti i settori d'uso generali indicati nella scheda EOW al punto a) ovvero "processi dell'industria chimica e nutrienti per batteri aerobici ed anaerobici "senza riportarne indicazioni puntuali e/o schede tecniche (ad esempio esclusione di utilizzo " non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale)", fermo restando che non è correlabile all'ultima scheda N.25 presentata dalla Ditta.

In sintesi le informazioni e i documenti prodotti non documentano l'esistenza di uno specifico e potenziale mercato/domanda per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in funzione anche di quanto rilevato dallo scrivente Servizio in premessa, anche in considerazione delle modifiche e delle revisioni apportate in corso d'opera nella scheda.

Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e smi."

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

*“Relativamente a tale aspetto, la Ditta fornisce come unici riferimenti il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e il Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) precisando tuttavia che il Gestore intende avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera d) del Regolamento REACH. Visto anche quanto rilevato dallo scrivente Servizio in premessa, in generale il processo di recupero di cui trattasi non individua a priori in modo certo e univoco l'EOW, come sarà reimpiegato nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita” così come previsto dalle LG SNPA per la verifica del punto a) e parimenti non è stata fornita una descrizione dettagliata per l'uso specifico previsto per l'EOW mancando quanto previsto al succitato punto a) del medesimo art. 184 ter c.1.*

*Si rileva che, come anche esplicitato nelle valutazioni dell'AUSL del 16/04/2024, “è evidente la volontà del recuperatore di coprire con un'unica scheda miscela aventi caratteristiche chimico fisiche e quindi di pericolosità differenti ; infatti con unico codice CAS e EINECS la Ditta ha presentato tre versioni differenti della miscela che intende recuperare legate a diversi contenuti del punto c) della scheda EOW “specifiche tecniche ed ambientali da rispettare al fine della cessazione della qualifica di rifiuto” modificate nel corso dell'iter istruttorio senza che venissero forniti dettagli sui requisiti tecnici definiti per gli scopi specifici (modifica del nome commerciale del prodotto, modifica dell'intervallo di pH, modifica dell'espressione del titolo e delle H ammissibili).*

*Prendendo a riferimento quanto indicato nelle LG SNPA relativamente alla possibilità di procedere al “Confronto degli standard tecnici del prodotto/sostanza EoW con la materia prima sostituita (Risultati analitici, documentazione bibliografica), la Ditta allo scopo di controdedurre al primo motivo ostantivo che richiama il parere dell'AUSL circa il problema delle impurezze nella miscela acquosa recuperata, produce la “Relazione dell'esperto dott. ...omissis... sul giudizio di Sameness sugli EOW N 24 e N25”, tuttavia tale relazione non contiene ulteriori informazioni sulle potenziali impurezze presenti in relazione alla provenienza del rifiuto limitandosi ad affermare che “in base alla caratteristiche chimico fisiche (pH, densità, spettro IR) il Glicole propilenico potenzialmente recuperato da SECAM verifica gli indicatori di somiglianza sulla base del criterio di somiglianza dei costituenti principali dato che le informazioni circa le impurezze, in linea di principio, non modificano la conclusione circa la somiglianza”.*

*Non vengono pertanto forniti risultati analitici, documentazione bibliografica o altro, così come previsto dalle LG SNPA.*

*Analogamente, sempre richiamando quanto previsto dalle LG SNPA la Ditta non fornisce elementi utili a dimostrare la conformità agli standard ambientali che la sostanza l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare per ciascun utilizzo se presenti nella norma tecnica di riferimento (ad esempio standard ambientali per equivalenza secondo il criterio IPPC).*

*Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.”*

*d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*

*“La ditta riporta nella scheda EOW n.25 al punto d) “l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana” che “Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia che viene sostituita, al prodotto EoW non sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita”.*

*Vista l'estrema variabilità dei contenuti presentati dalla Ditta in relazione alla presente scheda, come esplicitato nei punti precedenti, non è chiaro come possano essere stati valutati i potenziali impatti complessivi negativi sull'ambiente dato che non vi sono informazioni puntuali circa l'utilizzo del prodotto che la Ditta intende sostituire con il prodotto EOW.*

*Per quanto sopra non può pertanto ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 184-ter, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*

*“Non si ritiene necessario procedere con l'ulteriore aspetto legato ai criteri dettagliati così come richiamati dalle LG SNPA vista la non completa dimostrazione dei requisiti previsti all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*

*In conclusione, relativamente alla Scheda n. 25, si valuta che il Gestore non abbia adeguatamente dimostrato il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi avendo a riferimento le Linee Guida SNPA sopra richiamate.”*

**RILEVATO** pertanto il permanere dei motivi ostantivi alla modifica dell'esistente Scheda EoW n. 19 e all'introduzione delle nuove Schede EoW n. 24, n. 25, comunicati al gestore in data 18/04/2024 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2024/71739);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi riguardanti le esistenti Schede EoW n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22 e l'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi alla sezione impiantistica di stoccaggio (D15-R13) ed eventualmente sottoposti a pretrattamento mediante raggruppamento/ricondizionamento preliminare (D13-D14), ritenute accoglibili, come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere, in relazione alle variazioni comunicate dal gestore riguardanti:

- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 1 – SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO allegata all'AIA per l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, delle indicazioni di pericolo H315, H319;
- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 2 – SOLUZIONE DI TRICLORURO DI ALLUMINIO allegata all'AIA per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 070701\* anche con funzione identificata come P (cioè rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare);
- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 3 – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO allegata all'AIA per l'integrazione dell'indicazione di pericolo H317;
- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 4 – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO allegata all'AIA per l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, delle indicazioni di pericolo H317, H412;
- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 5 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO allegata all'AIA per l'integrazione, nelle specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dell'indicazione di pericolo H412;

- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 8 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI AMMONIO allegata all'AIA per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione di 2 nuove tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 160306 (con stato fisico sia liquido, sia solido) e al codice EER 060601, entrambi con funzione identificata come P;
- la modifica dell'esistente Scheda EoW n. 22 – SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO allegata all'AIA per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 070101\* con funzione identificata come P;
- l'integrazione dell'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi alla sezione impiantistica di stoccaggio (D15-R13) ed eventualmente sottoposti a pretrattamento mediante raggruppamento/ricondizionamento preliminare (D13-D14) di cui alla Tabella 1 riportata nella Sezione F dell'Allegato all'AIA, per l'introduzione di 2 nuove tipologie di rifiuti pericolosi di cui ai codici EER 060602\*, 190204\*;

all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, per le parti interessate, provvedendo alla rettifica:

- delle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto riportate nell'esistente Scheda EoW n. 3 allegata all'AIA attraverso la correzione del numero EINECS indicato che è da intendersi 231-843-4, anziché 680-591-5;
- delle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto riportate nell'esistente Scheda EoW n. 9 allegata all'AIA attraverso la correzione dell'indicazione di pericolo H318, anziché come erroneamente indicato H318C;
- delle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto riportate nell'esistente Scheda EoW n. 14 allegata all'AIA attraverso la correzione del valore di pH indicato che è da intendersi < 2, anziché > 2;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni dei termini del procedimento, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento Dott. Errani Ermanno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

- Di diniegare**, per le ragioni esplicitate nelle premesse, le seguenti variazioni prospettate con la comunicazione di modifica presentata da S.EC.AM. srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 04/08/2023 (ns. PG/2023/138183) come successivamente integrata a titolo volontario in data 01/09/2023 (ns. PG/2023/149394) e ai fini istruttori in data 29/03/2024 (ns. PG/2024/60863), in data 27/04/2024 (ns. PG/2024/77450), in data 25/06/2024 (ns. PG/2024/117607):
  - modifica dell'esistente Scheda EoW n. 19 – ALCOL ISOPROPILICO allegata all'AIA per l'integrazione dell'elenco dei rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero, con l'introduzione della tipologia di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 190204\* con funzione identificata come P;
  - introduzione di n. 2 nuovi prodotti EoW in esito dal processo di recupero R3 dei rifiuti svolto nella sottounità impiantistica INUBA, quali:
    - Scheda EoW n. 24 – SOLUZIONE DI GLICOLE PROPILENICO
    - Scheda EoW n. 25 – MISCELA DI ACIDO PROPIONICO E ACIDO DIMETIOL PROPIONICO BIS MPA (SOSTANZE IDROSSI-CARBOSSILICHE)
- Di accogliere le ulteriori variazioni prospettate dal gestore con la suddetta comunicazione di modifica riguardante le esistenti Schede EoW n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22 e l'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi alla sezione impiantistica di stoccaggio (D15-R13) ed eventualmente sottoposti a pretrattamento mediante raggruppamento/ricondizionamento preliminare (D13-D14), descritte nelle premesse, che si configurano come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi, apportando correzioni per meri errori materiali alle specifiche tecniche e ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto riportate nelle Schede EoW n. 3 (numero EINECS), n. 9 (indicazione di pericolo H318), n. 14 (valore di pH) allegate all'AIA;
- Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, alla ditta **S.EC.AM. srl** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA/C.F.01118170396) per l'esercizio dell'**attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi** (punti 5.1.b - 5.1.c - 5.1.d - 5.1.f - 5.3.a.II - 5.3.a.III - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi) e di **fabbricazione di prodotti chimici inorganici** (punto 4.2.d dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi) **nonché altre attività connesse di gestione di rifiuti** nell'installazione in oggetto, come di seguito indicato:

- a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi come segue:

**Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA</b> (€ 1.000,00)	<b>MEDIA</b> (€ 500,00)	<b>BASSA</b> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 04/08/2023 (ns. PG/2023/138183), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5262 del 13/10/2022 e smi con versamento effettuato in data 07/08/2023 per un importo pari a € 250,00.*

- b) La **Tabella 1** allegata al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA aggiorna e sostituisce il corrispondente elenco delle tipologie di rifiuti ammessi alla sezione impiantistica di stoccaggio (D15-R13) ed eventualmente sottoposti a pretrattamento mediante raggruppamento/ricondizionamento preliminare (D13-D14) riportato nella Sezione F dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;

- 3.c) Le **Schede EoW n. 1** – SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO, **n. 2** – SOLUZIONE DI TRICLORURO DI ALLUMINIO, **n. 3** – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO, **n. 4** – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO, **n. 5** – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO, **n. 8** – SOLUZIONE DI SOLFATO DI AMMONIO, **n. 9** – SOLUZIONE DI ACIDO ACETICO, **n. 14** – SOLUZIONE DI ACIDO FORMICO, **n. 22** – SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO allegate al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA aggiornano e sostituiscono le corrispondenti Schede EoW di cui alla Sezione G dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
4. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.  
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.  
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5262 del 13/10/2022 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
*Dott. Ermanno Errani*

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020110	rifiuti metallici
020199	rifiuti non specificati altrimenti
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020302	rifiuti legati all'impiego dei conservanti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	perdite di olio
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
060101*	acido solforico ed acido solforoso
060102*	acido cloridrico
060103*	acido fluoridrico
060104*	acido fosforico e fosforoso
060105*	acido nitrico e acido nitroso
060106*	altri acidi
060201*	idrossido di calcio
060204*	idrossido di sodio e di potassio
060205*	altre basi
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
060399	rifiuti non specificati altrimenti
060404*	rifiuti contenenti mercurio
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060703*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio
060704*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
060802*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
060899	rifiuti non specificati altrimenti
060902	scorie fosforose
060903*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070199	rifiuti non specificati altrimenti
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati
070216*	rifiuti contenenti silicone pericoloso

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070508*	altri fondi e residui di reazione
070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	residui di vernici o di sverniciatori
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080316*	residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080319*	oli dispersi
080399	rifiuti non specificati altrimenti
080409*	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
080501*	isocianati di scarto
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	soluzioni fissative

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 101116
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sostanze pericolose
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
100210	scaglie di laminazione
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
100305	rifiuti di allumina
100324	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100323
100701	scorie della produzione primaria e secondaria
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100808*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
100809	altre scorie
100810*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810
100903	scorie di fusione
100905*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908	forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 101209
110105*	acidi di decappaggio
110106*	acidi non specificati altrimenti
110107*	basi di decappaggio
110108*	fanghi di fosfatazione
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
110202*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110299	rifiuti non specificati altrimenti
110501	zinco solido
110502	ceneri di zinco
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	fondente esaurito
110599	rifiuti non specificati altrimenti
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120110*	oli sintetici per macchinari
120112*	cere e grassi esauriti
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120116*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120121	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120
120301*	soluzioni acquose di lavaggio
130104*	emulsioni clorate
130105*	Emulsioni non clorate
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130506*	oli prodotti dalla separazione olio acqua
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130701*	olio combustibile e carburante diesel
130702*	petrolio
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	altre emulsioni
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	altri solventi e miscele di solventi
140604*	fanghi o rifiuti solidi ,contenenti solventi alogenati

<b>TABELLA 1</b>	
<b>ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13) ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)</b>	
<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160107*	filtri dell'olio
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 160603)
160605	altre batterie ed accumulatori
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	rifiuti contenenti olio
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
160807*	catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalla lavorazione metallurgica diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161103
170402	alluminio
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205
180207*	medicinali citotossici e citostatici
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190113*	ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
190114	ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 190113
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116	polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 190115
190119	sabbie di reattori a letto fluidizzato
190204*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190806*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose
190814*	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190904	carbone attivo esaurito
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191205	vetro
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200113*	solventi
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

**TABELLA 1**  
**ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA SEZIONE IMPIANTISTICA DI STOCCAGGIO (D15-R13)**  
**ED EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI A PRETRATTAMENTO MEDIANTE**  
**RAGGRUPPAMENTO/RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D13-D14)**

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200131*	medicinali citotossici e citostatici
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136	batterie elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti

**Scheda EoW n. 1 – SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di acido solforico (sostanza mono-costituente), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, correttore di pH);</li> <li>• intermedio nella produzione di fertilizzanti e correttivi.</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>				
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con la funzione identificata come P, definita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia acido solforico espresso come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>			
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p>			
	<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>
	<p>Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p>	<p>Tutte le tipologie</p>	<p>Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</p>	<p>Rapporto di prova + Registro informatico</p>
	<p>Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p>	<p>Tutte le tipologie</p>	<p>Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</p>	<p>Rapporto di prova + Registro informatico</p>
<p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>				

**b) Processi e tecniche di trattamento consentiti**

**Operazioni di recupero:**

- L'operazione di recupero **R5** svolta nella sottounità impiantistica CLOFE è composta dalle seguenti fasi:
1. **Controllo analitico rifiuti in ingresso** - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW.  
 Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.
  2. **Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)**
  3. **Equalizzazione (opzionale)** in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.
  4. **Trattamento chimico fisico (opzionale)** mediante:
    - a. **dissoluzione**, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;
    - b. **sedimentazione**  
 Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;
    - c. **filtrazione** tramite filtropressa.  
 Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il **lotto di produzione** ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.
  5. **Finissaggio (opzionale)** tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).
  6. **Controllo analitico lotto di produzione** - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.
  7. **Stoccaggio prodotti**

**Parametri di processo da monitorare**

Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:

Parametri	Limiti (mg/kg)
Arsenico (As)	100
Cadmio (Cd)	100
Cromo (Cr)	1.000
Mercurio (Hg)	20
Nichel (Ni)	1.000
Piombo (Pb)	800
Antimonio (Sb)	120
Selenio (Se)	120
Rame (Cu)	1.000
Zinco (Zn)	1.000

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

**Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**

Soluzione acquosa di acido solforico rispondente alle seguenti specifiche:

<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC SOL Acido solforico
<b>CAS</b>	7664-93-9
<b>EINECS</b>	231-639-5
<b>Stato fisico</b>	Liquido
<b>pH</b>	< 1,0
<b>Titolo (espresso come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</b>	10-70%
<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H314 H315 H318 H319
<b>% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80% salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso

Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.

La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 56.000 kg.

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

**Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW**

E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:

- Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- Documentazione di controllo del processo;
- Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.

Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.

Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060101*	Acido solforico ed acido solforoso	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060106*	Altri acidi	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori oggetto di raccolta differenziata	P	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

<b>Parametri</b>	<b>Limiti (mg/kg di rifiuto)</b>
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 2 – SOLUZIONE DI TRICLORURO DI ALLUMINIO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di tricloruro di alluminio (miscela), utilizzabile esclusivamente per il seguente scopo specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, per rimozione fosfati).</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con le funzioni identificate come P e A, definite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia tricloruro di alluminio espresso come <math>Al_2O_3</math> in presenza di acidità libera espressa come acido cloridrico;</li> <li>● A: rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime, ossia rifiuti contenenti acido cloridrico come stabilizzante.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autocontrolli</th> <th style="text-align: center;">Rifiuti in ingresso</th> <th style="text-align: center;">Frequenza</th> <th style="text-align: center;">Registrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica CLOFE</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="551 1015 1989 1378"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Selenio (Se)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

<b>Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</b>	Soluzione acquosa di tricloruro di alluminio rispondente alle seguenti specifiche:	
	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC CA Tricloruro di alluminio in soluzione
	<b>CAS</b>	7446-70-0
	<b>EINECS</b>	231-208-1
	<b>Stato fisico</b>	Liquido
	<b>pH</b>	< 3
	<b>Titolo (espresso come Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</b>	2-9%
	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H314 H318
	<b>% AlCl<sub>3</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%
		salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 56.000 kg.</p>		

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
--	---

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060102*	acido cloridrico	A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
060106*	altri acidi	P	Liquido	pH < 3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1 %	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1 %	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1 %	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1 %	Tabella 2
161001*	rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 3	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1 %	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

<b>Parametri</b>	<b>Limiti (mg/kg di rifiuto)</b>
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 3 – SOLUZIONE DI CLORURO FERROSO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di cloruro ferroso (miscela), utilizzabile esclusivamente per il seguente scopo specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, per rimozione fosfati, eliminazione cianuri, eliminazione idrogeno solforato).</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con le funzioni identificate come P e A, definite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia cloruro ferroso espresso come Fe(II) in presenza di acidità libera espressa come acido cloridrico;</li> <li>● A: rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime, ossia rifiuti contenenti acido cloridrico come stabilizzante.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Autocontrolli</b></th> <th><b>Rifiuti in ingresso</b></th> <th><b>Frequenza</b></th> <th><b>Registrazione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td>Criteri di ammissibilità-impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità-impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità-impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica CLOFE</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="548 1018 1989 1380"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Selenio (Se)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

<b>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti</b>																
<b>Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</b>	Soluzione acquosa di cloruro ferroso rispondente alle seguenti specifiche:															
	<table border="1"> <tr> <td><b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b></td> <td>SECFLOC F Cloruro ferroso in soluzione</td> </tr> <tr> <td><b>CAS</b></td> <td>7758-94-3</td> </tr> <tr> <td><b>EINECS</b></td> <td>231-843-4</td> </tr> <tr> <td><b>Stato fisico</b></td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td><b>pH</b></td> <td>&lt; 3</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo (espresso come Fe(II))</b></td> <td>6,5-11%</td> </tr> <tr> <td><b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b></td> <td>H290 H302 H314 H317 H318</td> </tr> <tr> <td><b>% FeCl<sub>2</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b></td> <td>≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso</td> </tr> </table>	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC F Cloruro ferroso in soluzione	<b>CAS</b>	7758-94-3	<b>EINECS</b>	231-843-4	<b>Stato fisico</b>	Liquido	<b>pH</b>	< 3	<b>Titolo (espresso come Fe(II))</b>	6,5-11%	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H314 H317 H318	<b>% FeCl<sub>2</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>
<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC F Cloruro ferroso in soluzione															
<b>CAS</b>	7758-94-3															
<b>EINECS</b>	231-843-4															
<b>Stato fisico</b>	Liquido															
<b>pH</b>	< 3															
<b>Titolo (espresso come Fe(II))</b>	6,5-11%															
<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H314 H317 H318															
<b>% FeCl<sub>2</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso															
	<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 140.000 kg.</p>															

<b>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</b>	
<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060102*	acido cloridrico	A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
110105*	acidi di decapaggio	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1 %	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2
161001*	rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	P	Liquido	pH < 3	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 3	HCl > 5 %	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 4 – SOLUZIONE DI SOLFATO FERROSO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di solfato ferroso (miscela), utilizzabile esclusivamente per il seguente scopo specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, per rimozione fosfati e riduzione cromati).</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>● Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con le funzioni identificate come P e A, definite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia solfato ferroso espresso come Fe (II) in presenza di acidità libera espressa come acido solforico;</li> <li>● A: rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime, ossia rifiuti contenenti acido solforico come stabilizzante.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autocontrolli</th> <th style="text-align: center;">Rifiuti in ingresso</th> <th style="text-align: center;">Frequenza</th> <th style="text-align: center;">Registrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica CLOFE</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Parametri</th> <th style="text-align: center;">Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Arsenico (As)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cadmio (Cd)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cromo (Cr)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mercurio (Hg)</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nichel (Ni)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Piombo (Pb)</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Antimonio (Sb)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Selenio (Se)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rame (Cu)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zinco (Zn)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

<b>Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</b>	Soluzione acquosa di solfato ferroso rispondente alle seguenti specifiche:	
	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC SF Solfato ferroso in soluzione
	<b>CAS</b>	7720-78-7
	<b>EINECS</b>	231-753-7
	<b>Stato fisico</b>	Liquido
	<b>pH</b>	< 1,5
	<b>Titolo (espresso come Fe (II))</b>	2-6%
	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H314 H317 H318 H412
	<b>% FeSO<sub>4</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80% salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
	<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 140.000 kg.</p>	

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
--	---

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060101*	acido solforico ed acido solforoso	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060106*	altri acidi	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
110105*	acidi di decapaggio	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
110106*	acidi non specificati altrimenti	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2
161001*	rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Fe > 1%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 5 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI ALLUMINIO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di solfato di alluminio (miscela), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, per rimozione fosfati);</li> <li>• produzione additivi per industria delle costruzioni.</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con le funzioni identificate come P e A, definite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia solfato di alluminio espresso come <math>Al_2O_3</math> in presenza di acidità libera espressa come acido solforico;</li> <li>● A: rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime, ossia rifiuti contenenti acido solforico come stabilizzante.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autocontrolli</th> <th style="text-align: center;">Rifiuti in ingresso</th> <th style="text-align: center;">Frequenza</th> <th style="text-align: center;">Registrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica CLOFE</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="551 1018 1989 1378"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Selenio (Se)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	Soluzione acquosa di solfato di alluminio rispondente alle seguenti specifiche:																
	<table border="1"> <tr> <td><b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b></td> <td>SECFLOC SA Solfato di alluminio in soluzione</td> </tr> <tr> <td><b>CAS</b></td> <td>10043-01-3</td> </tr> <tr> <td><b>EINECS</b></td> <td>233-135-0</td> </tr> <tr> <td><b>Stato fisico</b></td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td><b>pH</b></td> <td>&lt; 1,5</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo (espresso come Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</b></td> <td>2-8%</td> </tr> <tr> <td><b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b></td> <td>H290 H302 H314 H318 H412</td> </tr> <tr> <td><b>% Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b></td> <td>≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso</td> </tr> </table>	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC SA Solfato di alluminio in soluzione	<b>CAS</b>	10043-01-3	<b>EINECS</b>	233-135-0	<b>Stato fisico</b>	Liquido	<b>pH</b>	< 1,5	<b>Titolo (espresso come Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</b>	2-8%	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H314 H318 H412	<b>% Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	SECFLOC SA Solfato di alluminio in soluzione																
<b>CAS</b>	10043-01-3																
<b>EINECS</b>	233-135-0																
<b>Stato fisico</b>	Liquido																
<b>pH</b>	< 1,5																
<b>Titolo (espresso come Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</b>	2-8%																
<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H314 H318 H412																
<b>% Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso																
	<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 140.000 kg.</p>																

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
---	---

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060101*	acido solforico ed acido solforoso	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A			H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	
060106*	altri acidi	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
110105*	acidi di decapaggio	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
110106*	acidi non specificati altrimenti	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
161001*	rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	pH < 2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 1%	Tabella 2
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 8 – SOLUZIONE DI SOLFATO DI AMMONIO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di solfato di ammonio (miscela), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come nutriente per batteri);</li> <li>• settore industria chimica (come produzione pannelli in legno).</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con le funzioni identificate come P e A, definite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia solfato di ammonio espresso come N in presenza di acidità libera espressa come acido solforico;</li> <li>● A: rifiuti da impiegare come additivi nel processo di recupero in sostituzione di materie prime, ossia rifiuti contenenti acido solforico come stabilizzante.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autocontrolli</th> <th style="text-align: center;">Rifiuti in ingresso</th> <th style="text-align: center;">Frequenza</th> <th style="text-align: center;">Registrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica IFOSF</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa e filtri a carboni attivi. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Parametri</th> <th style="text-align: center;">Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Arsenico (As)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cadmio (Cd)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cromo (Cr)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mercurio (Hg)</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nichel (Ni)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Piombo (Pb)</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Antimonio (Sb)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Selenio (Se)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rame (Cu)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zinco (Zn)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	Soluzione acquosa di solfato di ammonio rispondente alle seguenti specifiche:																
	<table border="1"> <tr> <td><b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b></td> <td>AZOSEC SA Solfato di ammonio in soluzione</td> </tr> <tr> <td><b>CAS</b></td> <td>7783-20-2</td> </tr> <tr> <td><b>EINECS</b></td> <td>231-984-1</td> </tr> <tr> <td><b>Stato fisico</b></td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td><b>pH</b></td> <td>&gt; 3</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo (espresso come N)</b></td> <td>1-7%</td> </tr> <tr> <td><b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b></td> <td>H315 H319</td> </tr> <tr> <td><b>% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b></td> <td>≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso</td> </tr> </table>	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	AZOSEC SA Solfato di ammonio in soluzione	<b>CAS</b>	7783-20-2	<b>EINECS</b>	231-984-1	<b>Stato fisico</b>	Liquido	<b>pH</b>	> 3	<b>Titolo (espresso come N)</b>	1-7%	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H315 H319	<b>% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	AZOSEC SA Solfato di ammonio in soluzione																
<b>CAS</b>	7783-20-2																
<b>EINECS</b>	231-984-1																
<b>Stato fisico</b>	Liquido																
<b>pH</b>	> 3																
<b>Titolo (espresso come N)</b>	1-7%																
<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H315 H319																
<b>% (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso																
	<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 80.000 kg.</p>																

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
--	---

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
060101*	acido solforico ed acido solforoso	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060106*	altri acidi	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1 %	Tabella 2
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	2 < pH < 11,5	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
060601	rifiuti contenenti zolfo	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
060704*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
061002*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		A	Liquido	pH < 2	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> > 5%	Tabella 2
110111*	soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
		P	Solido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	P	Liquido	2 < pH < 11,5	NH <sub>4</sub> > 1%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 9 – SOLUZIONE DI ACIDO ACETICO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di acido acetico (sostanza mono-costituente), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come nutriente per batteri);</li> <li>• settore industria chimica.</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con la funzione identificata come P, definita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia acetati.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" data-bbox="539 459 2033 746"> <thead> <tr> <th><b>Autocontrolli</b></th> <th><b>Rifiuti in ingresso</b></th> <th><b>Frequenza</b></th> <th><b>Registrazione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p> </td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td> <p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p> </td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>	<p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	<p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>										
<p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
<p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti																							
<p><b>Operazioni di recupero:</b></p>	<p>L'operazione di recupero <b>R3</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica INUBA</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW.          Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b>                Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa e filtri a carboni attivi.                Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<p><b>Parametri di processo da monitorare</b></p>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="548 1013 1982 1380"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Selenio (Se)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

<b>Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</b>	Soluzione acquosa di acido acetico rispondente alle seguenti specifiche:	
	<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	BIO AC Acido acetico in soluzione
	<b>CAS</b>	64-19-7
	<b>EINECS</b>	200-580-7
	<b>Stato fisico</b>	Liquido
	<b>pH</b>	< 5
	<b>Titolo (espresso come acido acetico)</b>	10-80%
	<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H226 H314 H315 H318 H319
	<b>% acido acetico (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
	<p>Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.</p> <p>La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 60.000 kg.</p>	

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso**

<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
--	---

**e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità**

<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>
------------------------------------	--

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	COD > 50.000 mg/l	Acetati > 5%	Tabella 2
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	COD > 50.000 mg/l	Acetati > 5%	Tabella 2
070504*	Altri solventi organici, soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	COD > 50.000 mg/l	Acetati > 5%	Tabella 2
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	COD > 50.000 mg/l	Acetati > 5%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 14 – SOLUZIONE DI ACIDO FORMICO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di acido formico (sostanza mono-costituente), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• processi di produzione settore costruzioni (come produzione di prodotti chimici, formulati e additivi cemento).</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con la funzione identificata come P, definita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia acido formico.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autocontrolli</th> <th style="text-align: center;">Rifiuti in ingresso</th> <th style="text-align: center;">Frequenza</th> <th style="text-align: center;">Registrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></td> <td style="text-align: center;">Tutte le tipologie</td> <td style="text-align: center;">Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td style="text-align: center;">Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione	Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
Autocontrolli	Rifiuti in ingresso	Frequenza	Registrazione										
Criteri di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
Criteri di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R3</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica INUBA</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa e filtri a carboni attivi. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Parametri</th> <th style="text-align: center;">Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Arsenico (As)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cadmio (Cd)</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cromo (Cr)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mercurio (Hg)</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nichel (Ni)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Piombo (Pb)</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Antimonio (Sb)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Selenio (Se)</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rame (Cu)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zinco (Zn)</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti																	
Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	Soluzione acquosa di acido formico rispondente alle seguenti specifiche:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome commerciale e descrizione del prodotto</th> <td>FORM Acido formico in soluzione</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAS</td> <td>64-18-6</td> </tr> <tr> <td>EINECS</td> <td>220-552-8</td> </tr> <tr> <td>Stato fisico</td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>pH &lt; 2</td> </tr> <tr> <td>Titolo (espresso come acido formico)</td> <td>30-75%</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</td> <td>H302 H314 H332</td> </tr> <tr> <td>% acido formico (p/p) dopo eliminazione del solvente</td> <td>≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso</td> </tr> </tbody> </table>	Nome commerciale e descrizione del prodotto	FORM Acido formico in soluzione	CAS	64-18-6	EINECS	220-552-8	Stato fisico	Liquido	pH	pH < 2	Titolo (espresso come acido formico)	30-75%	Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili	H302 H314 H332	% acido formico (p/p) dopo eliminazione del solvente	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso
	Nome commerciale e descrizione del prodotto	FORM Acido formico in soluzione															
	CAS	64-18-6															
	EINECS	220-552-8															
	Stato fisico	Liquido															
	pH	pH < 2															
	Titolo (espresso come acido formico)	30-75%															
	Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili	H302 H314 H332															
	% acido formico (p/p) dopo eliminazione del solvente	≥ 80%  salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso															
Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.																	
La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 30.000 kg.																	

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>• Documentazione di controllo del processo;</li> <li>• Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>

<b>e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b>	
<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	P	Liquido	COD > 100.000 mg/l	Acido formico > 25%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

Parametri	Limiti (mg/kg di rifiuto)
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**Scheda EoW n. 22 – SOLUZIONE DI ACIDO CLORIDRICO**

**CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<p><b>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</b></p>	<p>Soluzione acquosa di acido cloridrico (sostanza mono-costituente), utilizzabile esclusivamente per i seguenti scopi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattamento delle acque reflue (come coagulante, flocculante, correttore di pH);</li> <li>• produzione prodotti chimici.</li> </ul> <p>Il prodotto ottenuto dal recupero di rifiuti pericolosi oggetto della presente scheda EoW non deve venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.</p> <p>Gli usi della sostanza devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e in particolare devono essere rispettate eventuali autorizzazioni e restrizioni riguardanti sostanze contenute negli Allegati XIV e XVII, se pertinenti.</p>
<p><b>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato, per cui il produttore dell'EoW ha già in essere accordi con gli utilizzatori.</p> <p>Ciascun lotto di prodotto EoW potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 12 mesi (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore dell'EoW), tenuto conto che la sostanza non è soggetta ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche.</p>
<p><b>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);</li> <li>• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).</li> </ul> <p>Registrazione REACH: esenzione del prodotto EoW ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (la sostanza risultante dal processo di recupero è già registrata e presso l'installazione in oggetto sono mantenute a disposizione le informazioni ex artt. 31 e 32).</p>
<p><b>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p>	<p>Applicando i criteri di classificazione previsti dal Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e confrontando le caratteristiche del prodotto EoW con quelle della materia prima che viene sostituita, al prodotto EoW NON sono attribuibili caratteristiche di pericolo più gravi rispetto a quelle della materia prima che viene sostituita.</p>

**CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.lgs. n. 152/2006 e smi**

<b>a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b>													
<b>Tipologie di rifiuti (codici di cui all'EER)</b>	<p>I rifiuti in ingresso sono ammissibili con la funzione identificata come P, definita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● P: rifiuti che contengono il principio attivo che si intende recuperare, ossia acido cloridrico espresso come HCl.</li> </ul> <p>I rifiuti in ingresso ammissibili ai fini dell'operazione di recupero sono riportati in <b>Tabella 1</b>.            I rifiuti ammissibili possono essere inviati a trattamento singolarmente o congiuntamente a seconda delle caratteristiche in ingresso e del prodotto che si vuole ottenere.</p>												
<b>Caratteristiche rifiuti in ingresso</b>	<p>Gli autocontrolli previsti sui rifiuti in ingresso sono riportati nella tabella seguente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Autocontrolli</b></th> <th><b>Rifiuti in ingresso</b></th> <th><b>Frequenza</b></th> <th><b>Registrazione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p> </td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> <tr> <td> <p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p> </td> <td>Tutte le tipologie</td> <td>Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)</td> <td>Rapporto di prova + Registro informatico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella fase di procedura di omologa dei rifiuti in ingresso devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (frasi H) di tutte le sostanze eventualmente utilizzate nel ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto che andrà a concorrere alla formazione del prodotto EoW qualora siano diverse dalle caratteristiche di pericolo (frasi H) previste per il medesimo. All'interno della procedura di omologa deve essere presente l'evidenza documentale e di approvazione da parte di un responsabile designato in maniera univoca all'interno dell'organizzazione aziendale della possibilità dell'impianto di trattare i rifiuti generati da sostanze con caratteristiche di pericolo diverse da quelle del prodotto EoW per il quale il rifiuto concorre alla formazione, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.</p>	<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>	<p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico	<p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico
<b>Autocontrolli</b>	<b>Rifiuti in ingresso</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Registrazione</b>										
<p>Criteria di ammissibilità - qualitativi riportati in <b>Tabella 1</b></p>	Tutte le tipologie	Ogni due carichi (FIR) per ogni singolo produttore	Rapporto di prova + Registro informatico										
<p>Criteria di ammissibilità - impurezze riportati in <b>Tabella 2</b></p>	Tutte le tipologie	Semestrale per ogni singolo produttore (trimestrale per il primo anno di ritiro di un rifiuto da un nuovo produttore)	Rapporto di prova + Registro informatico										

<b>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b>																							
<b>Operazioni di recupero:</b>	<p>L'operazione di recupero <b>R5</b> svolta nella <u>sottounità impiantistica IFOSE</u> è composta dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Controllo analitico rifiuti in ingresso</b> - per l'accettazione, i rifiuti in ingresso prima dello scarico sono sottoposti a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri sia di ammissibilità ai fini dell'operazione di recupero, sia di qualità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, come stabiliti nella presente scheda EoW. Qualora non conformi ai criteri EoW in fase di accettazione, i rifiuti ammessi al trattamento sono sottoposti alle successive fasi opzionali; altrimenti, l'operazione di recupero consiste semplicemente nel controllo analitico del lotto di produzione di cui al successivo punto 6.</li> <li>2. <b>Stoccaggio rifiuti in ingresso (opzionale)</b></li> <li>3. <b>Equalizzazione (opzionale)</b> in serbatoi dedicati per l'omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, funzionale al successivo trattamento chimico-fisico.</li> <li>4. <b>Trattamento chimico fisico (opzionale)</b> mediante:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>dissoluzione</b>, tramite agitatore, di additivi (carboni attivi in polvere o granulari, perlite, acqua ossigenata o altri blandi ossidanti) per favorire il successivo processo di filtrazione al fine di rimuovere elementi inquinanti come solidi sospesi e metalli;</li> <li>b. <b>sedimentazione</b> Dal sedimentatore, il chiarificato viene inviato alla successiva fase di filtrazione, mentre il fango estratto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile;</li> <li>c. <b>filtrazione</b> tramite filtropressa e filtri a carboni attivi. Il fango prodotto viene inviato come rifiuto allo smaltimento esterno, previo deposito temporaneo in cassone scarrabile. La frazione liquida risultante costituisce il <b>lotto di produzione</b> ottenuto dall'operazione di recupero, eventualmente sottoposto a successivo finissaggio, che viene inviato negli appositi serbatoi dedicati per la verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Finissaggio (opzionale)</b> tramite utilizzo di additivi per personalizzare il prodotto in base alle esigenze del singolo cliente (es. pH). <u>L'eventuale operazione di finissaggio non comprende variazioni di titolo (diluizione o arricchimento).</u></li> <li>6. <b>Controllo analitico lotto di produzione</b> - il lotto di produzione è sottoposto in appositi serbatoi dedicati a controlli analitici per la verifica di conformità ai criteri stabiliti nella presente scheda EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>7. <b>Stoccaggio prodotti</b></li> </ol>																						
<b>Parametri di processo da monitorare</b>	<p>Per ogni lotto di produzione, è da verificare il rispetto dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="548 1018 1989 1380"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Limiti (mg/kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Selenio (Se)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	Parametri	Limiti (mg/kg)	Arsenico (As)	100	Cadmio (Cd)	100	Cromo (Cr)	1.000	Mercurio (Hg)	20	Nichel (Ni)	1.000	Piombo (Pb)	800	Antimonio (Sb)	120	Selenio (Se)	120	Rame (Cu)	1.000	Zinco (Zn)	1.000
Parametri	Limiti (mg/kg)																						
Arsenico (As)	100																						
Cadmio (Cd)	100																						
Cromo (Cr)	1.000																						
Mercurio (Hg)	20																						
Nichel (Ni)	1.000																						
Piombo (Pb)	800																						
Antimonio (Sb)	120																						
Selenio (Se)	120																						
Rame (Cu)	1.000																						
Zinco (Zn)	1.000																						

**c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti**

**Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**

Soluzione acquosa di acido cloridrico rispondente alle seguenti specifiche:

<b>Nome commerciale e descrizione del prodotto</b>	Acido cloridrico in soluzione
<b>CAS</b>	7647-01-0
<b>EINECS</b>	231-595-7
<b>Stato fisico</b>	Liquido
<b>pH</b>	< 1,5
<b>Titolo (espresso come HCl)</b>	5-30%
<b>Caratteristiche di pericolo (frasi H) ammissibili</b>	H290 H302 H311 H314 H315 H318 H331 H335
<b>% HCl (p/p) dopo eliminazione del solvente</b>	≥ 80% salvo i casi consentiti dal Regolamento REACH e dai documenti di orientamento di applicazione dello stesso

Deve essere mantenuto un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH e CLP per l'EoW, tra cui documentazione necessaria per la verifica della sameness rispetto alla sostanza registrata.

La verifica di sussistenza di tali requisiti è effettuata dal gestore SU OGNI LOTTO di quantitativo non superiore a 56.000 kg.

**d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso**

<b>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</b>	<p>E' adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto ed i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;</li> <li>● Documentazione di controllo del processo;</li> <li>● Documentazione di monitoraggio delle caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto.</li> </ul> <p>Tale sistema di gestione prevede apposite procedure operative per la ricezione dei rifiuti e per le verifiche analitiche sui rifiuti e sui prodotti.</p> <p>Al fini della tracciabilità, il gestore mantiene aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consente di mettere in corrispondenza il lotto EoW con le partite di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, verifica e recupero nonché con la dichiarazione di conformità.</p>
--	---

**e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità**

<b>Dichiarazione di conformità</b>	<p>Il rispetto dei criteri EoW deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui alla Sezione G dell'Allegato all'AIA.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>
------------------------------------	--

**Tabella 1: Rifiuti ammessi al trattamento e loro provenienza, funzione, stato fisico e criteri di ammissibilità**

Codice	Descrizione	Funzione	Stato fisico	Criteri di ammissibilità		
				Qualitativi		Impurezze
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	P	Liquido	pH < 2	HCl > 5%	Tabella 2
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	P	Liquido	pH < 2	HCl > 5%	Tabella 2

**Tabella 2: Criteri di ammissibilità - impurezze sui rifiuti in ingresso**

<b>Parametri</b>	<b>Limiti (mg/kg di rifiuto)</b>
Arsenico (As)	200
Cadmio (Cd)	200
Cromo (Cr)	2.000
Mercurio (Hg)	40
Nichel (Ni)	2.000
Piombo (Pb)	1.600
Antimonio (Sb)	240
Selenio (Se)	240
Rame (Cu)	2.000
Zinco (Zn)	2.000

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**